

COMUNE di CAPRIGLIO
Provincia di Asti

REGOLAMENTO DI USO PUBBLICO DELLA
BIBLIOTECA “Maria Luigia AGAGLIATE”

Articolo 1)

La biblioteca dovrà rimanere aperta secondo l’orario che sarà definito nell’ambito di almeno una giornata ogni settimana

Articolo 2)

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini domiciliati nel territorio del Comune, che ne presentino domanda correlata da un documento di identità, e per i minorenni, dall’assenso del padre o di chi ne fa le veci.

Articolo 3)

Il materiale da concedersi in prestito è soggetto alle limitazioni previste dal regolamento per il prestito delle biblioteche pubbliche governative.

In massima sono esclusi dal prestito i vocabolari, le enciclopedie, i trattati generici di consultazione, i libri di storia dell’arte illustrati, i fascicoli delle riviste in corso.

Articolo 4)

Di regola non è concesso in prestito più di un volume per volta. In base a criteri di opportunità il Bibliotecario ha la facoltà di derogare a questa regola.

Articolo 5)

La durata del prestito è determinata, di volta in volta, di comune accordo tra il lettore ed il Bibliotecario. Di regola non può essere concesso un prestito per un periodo superiore a 30 giorni, ma il lettore può chiedere il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine.

Articolo 6)

I lettori sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito ed a restituirle entro la data di scadenza, oppure anche prima, quando ne siano richiesti dalla direzione.

Articolo 7)

I lettori sono responsabili della buona conservazione delle opere ottenute in prestito.

E' fatto loro assoluto divieto di cederle, anche temporaneamente a terze persone.

In caso di smarrimento o deterioramento sono tenuti, entro e non oltre la data di scadenza del prestito, a risarcire il danno nella misura che sarà stabilita dal Consiglio della Biblioteca.

Articolo 8)

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo i frequentatori sono tenuti a chiedere l'intervento del Bibliotecario o di persona di sua fiducia.

Articolo 9)

I ragazzi dai sei ai quattordici anni, hanno diritto a consultare ed a prendere in prestito esclusivamente i volumi della loro sezione.